
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Immobile in comunione, espropriazione, opposizione, litisconsorzio necessario

Anche in caso di espropriazione di un immobile in comunione, l'autonoma legittimazione riconosciuta a ciascun proprietario non esclude, ove l'opposizione sia stata proposta da più comproprietari, la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra gli stessi, anche nelle fasi d'impugnazione, in quanto le rispettive quote, dovendo essere commisurate all'indennità liquidata in via definitiva, sono soggette a variazione con il variare de relativo importo.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 24.2.2015, n. 3707

...omissis...

1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 27, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo accertato che l'I. era nuda proprietaria del fondo espropriato, ha liquidato l'indennità di espropriazione per intero, anziché nella misura correlata al diritto vantato dall'opponente.

2. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, osservando che l'accertamento della qualità di nuda proprietaria dell'opponente escludeva la liquidazione dell'indennità di occupazione, per assenza del relativo presupposto, rappresentato dalla perdita del godimento dell'immobile.

3. - Le predette censure, da esaminarsi congiuntamente, in quanto concernenti profili diversi della medesima problematica, sono infondate.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, questa Corte ha costantemente ribadito il carattere unitario dell'indennità, affermando che la stessa dev'essere liquidata una volta sola a favore di tutti i soggetti che vantino diritti reali sul bene espropriato, dal momento che il decreto di esproprio incide soltanto sull'oggetto, e non anche sulla natura dei predetti diritti, i quali sono destinati a trasferirsi sulla somma liquidata a titolo d'indennità, con la conseguenza che l'obbligazione dell'espropriante non può essere adempiuta in forma frazionata. Il predetto carattere, desumibile dalla L. n. 2359 del 1865, artt. 27 e 52, non esclude la legittimazione dei soggetti che siano titolari di diritti reali limitati a proporre opposizione alla stima, espressamente prevista sia dall'art. 54, che attribuisce tale legittimazione a tutti coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità, sia dalla L. n. 865 del 1971, art. 19, il quale, nel prevedere che l'opposizione alla stima può essere proposta dai proprietari e dagli altri interessati, si riferisce con il primo termine ai soggetti risultanti dai registri o dagli atti catastali, con possibilità di estensione anche agli eredi o agli aventi causa, e con il secondo ai titolari di diritti o pretese reali sul bene, in concorso o in conflitto con la posizione dei proprietari.

Il contenuto giurisdizionale della decisione emessa all'esito del giudizio di opposizione è tuttavia limitato alla determinazione del quantum che l'espropriante è tenuto unitariamente a depositare, in aggiunta alle somme già versate presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della L. n. 2359, art. 48 e della L. n. 865, art. 12, restando impregiudicata ogni questione riguardante la distribuzione tra gli aventi diritto delle somme complessivamente depositate; a tale finalità è infatti preordinato il procedimento camerale disciplinato dalla L. n. 2359, art. 55, che in caso di disaccordo degli interessati può sfociare anche nella proposizione di un'azione di cognizione dinanzi al giudice ordinariamente competente in sede contenziosa (cfr. Cass., Sez. 1, 18 marzo 2008, n. 7258; 3 maggio 2005, n. 9172; 15 marzo 2001, n. 3749; 11 agosto 2000, n. 10680). E' per questa ragione che, in riferimento all'ipotesi in cui l'espropriazione abbia ad oggetto un immobile in comunione tra più soggetti, è stata riconosciuta a ciascuno di essi la legittimazione a chiedere la determinazione dell'indennità per l'intero, a beneficio anche dei comproprietari non oppositori, escludendosi che la mancata proposizione della domanda da parte di questi ultimi comporti alcuna decadenza, fatta eccezione per il caso in cui le loro posizioni risultino già definite (cfr. Cass., Sez. 1, 5 giugno 2014, n. 12700; 27 febbraio 1992, n. 2421; Cass., Sez. 6, 24 marzo 2011, n. 6873). E' pur vero che, con riguardo alla diversa ipotesi in cui, come nella specie, l'immobile espropriato sia gravato

da usufrutto, il riconoscimento all'usufruttuario di un'autonoma legittimazione a proporre opposizione alla stima non ha impedito di ritenere che, come precisato anche dalla sentenza impugnata, il giudizio debba svolgersi obbligatoriamente anche nei confronti del nudo proprietario, in qualità di litisconsorte necessario (cfr. Cass., Sez. 1, 30 luglio 1982, n. 4364); tale affermazione non trova tuttavia giustificazione nella necessità di procedere, in quella sede, all'accertamento dei diritti spettanti a ciascun soggetto sull'immobile, ma esclusivamente nel rilievo, non contrastante con il carattere unitario dell'indennità, che la determinazione della stessa deve pur sempre aver luogo nei confronti del titolare del diritto dominicale.

D'altronde, anche in caso di espropriazione di un immobile in comunione, l'autonoma legittimazione riconosciuta a ciascun proprietario non esclude, ove l'opposizione sia stata proposta da più comproprietari, la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra gli stessi, anche nelle fasi d'impugnazione, in quanto le rispettive quote, dovendo essere commisurate all'indennità liquidata in via definitiva, sono soggette a variazione con il variare del relativo importo (cfr. Cass., Sez. 6, 24 marzo 2011, n. 6873, cit.).

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha liquidato per intero le indennità dovute per l'occupazione e l'espropriazione, nonostante l'intervenuta dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione proposta dagli usufruttuari, la cui mancata impugnazione in sede di legittimità, preclusiva del riconoscimento della maggiore indennità liquidata all'esito del giudizio, potrà assumere rilievo esclusivamente ai fini dello svincolo delle somme depositate dal l'espropriante, nella misura in cui le stesse dovessero risultare eccedenti rispetto ai diritti vantati dall'altra opponente.

4. - Il ricorso principale va dunque rigettato, restando conseguentemente assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale, e volto a far valere l'infrazionabilità dell'indennità di espropriazione, ai fini della liquidazione da compiersi nel giudizio di opposizione alla stima.

5. - E' invece fondato il secondo motivo del ricorso incidentale, proposto in via autonoma, con cui i controricorrenti lamentano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la sentenza impugnata, oltre ad aver liquidato un'indennità addirittura inferiore al valore venale dell'immobile indicato dal consulente della parte convenuta, non ha fatto alcun cenno alle due relazioni depositate da un collegio di c.t.u. nominati in sostituzione di quello originariamente incaricato, ed ha immotivatamente disatteso il valore stimato da quest'ultimo, essendosi limitata a richiamare il valore accertato in un altro giudizio, senza verificare l'omogeneità delle aree contigue, ed avendo conferito rilievo all'identità della destinazione dei fondi, influente ai fini della determinazione dei rispettivi valori.

5.1. - E' opportuno premettere che nel giudizio di opposizione alla stima il giudice ha il potere-dovere di procedere alla liquidazione dell'indennità di espropriazione sulla base dei criteri stabiliti dalla legge con riferimento alle caratteristiche del fondo espropriato, accogliendo o rigettando la domanda a seconda che ritenga dovuta una somma superiore o inferiore a quella determinata in via amministrativa, senza essere vincolato dalle prospettazioni delle parti e dalla quantificazione dalle stesse compiuta nei rispettivi atti

difensivi (cfr. Cass., Sez. 1, 1 agosto 2013, n. 18435; 3 aprile 2007, n. 8361; 13 luglio 2004, n. 12966).

La mera circostanza che l'indennità sia stata calcolata sulla base di un valore di mercato del fondo espropriato inferiore a quello indicato dalle Amministrazioni convenute non potrebbe dunque essere considerata sufficiente, nella specie, ad inficiare la liquidazione compiuta dalla sentenza impugnata, la quale appare invece censurabile sotto un diverso profilo, e segnatamente in relazione all'adeguatezza della relativa motivazione, sorretta non già dal riferimento agli elementi accertati nel corso dell'istruttoria, ma dal rinvio alla valutazione compiuta in altro giudizio. Pur avendo disposto ben due c.t.u. per la stima del fondo espropriato, la Corte di merito ne ha infatti determinato il valore di mercato in misura inferiore a quella accertata dai consulenti con metodo sintetico-comparativo, omettendo di spiegare le ragioni del proprio dissenso dal predetto apprezzamento; in proposito, essa ha richiamato il diverso valore accertato in un altro giudizio, avente ad oggetto la liquidazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione di un'area contigua, limitandosi ad evidenziare che quest'ultima era destinata alla costruzione della medesima opera pubblica per la quale era stata disposta l'espropriazione del fondo degli attori, ed astenendosi da qualsiasi precisazione in ordine alla classificazione urbanistica ed alle caratteristiche oggettive della predetta area, sì da rendere impossibile qualsiasi raffronto tra i diversi valori accertati nei due procedimenti.

Tale ragionamento si pone in contrasto con il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i criteri adottati dal c.t.u. e gli apprezzamenti espressi nella sua relazione, pur non avendo efficacia vincolante ai fini della decisione, possono essere disattesi soltanto attraverso una valutazione critica saldamente ancorata alle risultanze processuali, nonché congruamente e logicamente motivata mediante l'indicazione degli elementi probatori e degli argomenti logico-giuridici in base ai quali il giudice ha ritenuto di pervenire ad esiti contrastanti con il parere del consulente (cfr. Cass., Sez. 2, 30 ottobre 2009, n. 23063; Cass., Sez. lav., 19 luglio 2000, n. 9511; Cass., Sez. 1, 11 dicembre 1999, n. 13863). In particolare, qualora nel corso del giudizio vengano espletate più consulenze, in tempi diversi e con la prospettazione di soluzioni difformi, il giudice, ove voglia uniformarsi ad una di esse, disattendendo l'altra, non può limitarsi ad un'acritica adesione, ma è tenuto a motivare la propria preferenza, anche mediante l'esame delle critiche sollevate dalle parti, e può ben discostarsi da entrambe le soluzioni prospettate, ma solo dando adeguata giustificazione del proprio convincimento, anche attraverso la dimostrazione di aver potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici sottesi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (cfr. Cass., Sez. lav., 26 agosto 2013, n. 19572; 15 marzo 2001, n. 3787; Cass., Sez. 1, 3 marzo 2011, n. 5148). In ogni caso, ove ritenga inaccettabili i criteri adottati e le vantazioni espresse dal c.t.u., egli non può giustificare il proprio dissenso attraverso il mero richiamo dei valori accertati in altri giudizi aventi ad oggetto l'espropriazione di fondi situati nella stessa area e magari destinati alla realizzazione della medesima opera pubblica, ma deve verificare la concreta omogeneità tra i predetti immobili e quello che costituisce oggetto del giudizio, mediante il confronto delle rispettive classificazioni urbanistiche e delle caratteristiche obiettive (superficie, accessibilità, giacitura, presenza di infrastrutture e servizi pubblici, etc.) ordinariamente incidenti sulla valutazione

di mercato dei terreni (cfr. Cass., Sez. 1, 15 marzo 2001, n. 3748; 21 giugno 2000, n. 8424; 14 gennaio 1999, n. 333).

6. - Con l'unico motivo del suo ricorso incidentale, l'Iacp denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., della L. 13 giugno 1941, n. 794, art. 24 e della L. 7 novembre 1957, n. 1051, articolo unico, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, nel condannare gli opposenti al pagamento delle spese processuali in suo favore, le ha immotivatamente liquidate in misura inferiore sia a quella risultante dalla nota specifica regolarmente depositata, sia a quella minima prevista dalle tariffe applicabili.

6.1. - Il motivo è fondato.

La difesa dell'Istituto ha infatti riportato nel controricorso il contenuto della nota specifica depositata nel precedente grado di giudizio, recante l'indicazione delle prestazioni difensive rese e degli importi per le stesse dovuti in base alle tariffe professionali all'epoca vigenti, la cui applicazione, in relazione al valore della causa ed alla complessità del giudizio, avrebbe dovuto condurre, a suo avviso, alla liquidazione di un importo complessivo di Euro 49.487,13, ivi compresi Euro 36.854,00 per onorario, Euro 6.795,15 per diritti di procuratore ed Euro 381,84 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali. La Corte di merito ha invece riconosciuto, a titolo di rimborso delle spese processuali, il minore importo di Euro 2.000,00, ivi compresi Euro 1.100,00 per onorario, Euro 800,00 per diritti di procuratore ed Euro 100,00 per esborsi, senza spiegare le ragioni per cui ha ritenuto di dover liquidare, a titolo di onorario, una somma addirittura inferiore allo importo minimo previsto dalla tariffa, e senza indicare le voci non dovute, tra quelle richieste per diritti. In tal modo, essa si è posta in contrasto con il principio, costantemente ribadito da questa Corte in tema di liquidazione delle spese processuali, secondo cui, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operate, al fine di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, prevista dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (cfr. Cass., Sez. 6, 30 marzo 2011, n. 7293; Cass., Sez. lav., 24 febbraio 2009, n. 4404; Cass., Sez. 3, 8 febbraio 2007, n. 2748).

7. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Caltanissetta, perché provveda in ordine all'opposizione proposta dall'I. e dal G. nei confronti dell'Assessorato Regionale.

In ordine all'opposizione proposta nei confronti dell'Iacp, la causa può essere invece decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna degli opposenti al pagamento delle spese del giudizio di merito, che si liquidano come dal dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua relativa complessità ed alle prestazioni difensive effettivamente risultanti dagli atti.

8. - L'intervenuta definizione del giudizio tra gli opposenti e l'Iacp impone di procedere al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo. La mancata costituzione del Comune rende invece superflua una pronuncia in ordine alle spese processuali nei rapporti con gli opposenti. Nei rapporti tra questi ultimi e l'Assessorato

Regionale, la disciplina delle spese va infine differita all'esito del giudizio di rinvio.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale dell'I. xxxxxx., accoglie il secondo motivo del medesimo ricorso ed il ricorso incidentale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caltanissetta; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e, in ordine all'opposizione proposta nei confronti dello Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana, rinvia alla Corte d'Appello di Caltanissetta, anche per la liquidazione delle spese processuali; decidendo nel merito, in ordine all'opposizione proposta nei confronti dell'Istituto Autonomo per le xxxx, condanna l'I. S.xxxxxxF., in qualità di procuratore speciale di xxxxxx., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano per il giudizio in unico grado in complessivi Euro 12.716,84, ivi compresi Euro 6.485,00 per onorano, Euro 5.850,00 per diritti ed Euro 381,84 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 1.700,00, ivi compresi Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 dicembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
